



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 5035

Seduta del 18/04/2016

---

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
FRANCESCA BRIANZA  
CRISTINA CAPPELLINI  
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA  
GIULIO GALLERA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Mauro Parolini di concerto con l'Assessore Antonio Rossi

Oggetto

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE "DEFINIZIONE DEI SERVIZI, DEGLI STANDARD QUALITATIVI E DELLE DOTAZIONI MINIME OBBLIGATORIE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, DELLE FORESTERIE LOMBARDE, DELLE LOCANDE E DEI BED AND BREAKFAST E REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICO - SANITARI DEI RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2015, N. 27 (POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO)" (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ROSSI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Pietro Lenna Antonella Prete

I Direttori Generali Danilo Maiocchi Cristina Colombo

L'atto si compone di 28 pagine

di cui 25 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTA** la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” che all’articolo 18 disciplina le strutture ricettive individuando al comma 4 quelle definite “non alberghiere”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 37 in base al quale la Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina il regolamento di attuazione delle strutture ricettive;

**CONSIDERATO** che la legge sopra indicata ha introdotto due nuove tipologie di strutture ricettive non alberghiere (foresterie lombarde e locande), non disciplinate dai regolamenti attuativi della normativa previgente e quindi si rende necessario garantire il ricevimento delle istanze da parte dei cittadini per l’apertura di tali strutture;

**RITENUTO** pertanto opportuno, in fase di prima attuazione della l.r. citata, provvedere alla definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27;

**SENTITE** le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore interessato dal presente provvedimento;

**VISTA** la proposta di Regolamento regionale “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) di cui all’allegato 1 quale parte integrante della presente deliberazione;

**VISTO** l’articolo 42 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia, l.r. 30 agosto 2008, n.1, il quale prevede che i Regolamenti Regionali di esecuzione e di attuazione di Leggi Regionali siano approvati dalla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente;

**All’unanimità** dei voti espressi nei modi e forme di legge;



# Regione Lombardia

LA GIUNTA

---

## DELIBERA

1. Di approvare la proposta di Regolamento regionale "Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)" così come riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di trasmettere la suddetta proposta di regolamento regionale, così come previsto dall'art. 42 dello Statuto di autonomia della Lombardia, alla commissione consiliare competente.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## **Relazione a Regolamento Regionale:**

**“Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”**

La legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” disciplina nove tipologie di strutture ricettive: alberghi, case per ferie, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande, bed and breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici e aziende ricettive all’aria aperta.

La nuova legge, per le tipologie sopra indicate, disciplina le caratteristiche essenziali di ogni attività e demanda la disciplina di dettaglio degli standard qualitativi dei servizi offerti e le modalità di esercizio delle attività ad un **Regolamento di Giunta (articolo 37)**.

Con il presente Regolamento quindi si provvede a disciplinare le disposizioni attuative della l.r. citata, in materia di strutture non alberghiere, con esclusione delle case per ferie e delle aziende ricettive all’aria aperta in quanto tali tipologie presentano caratteristiche particolari che verranno trattate in Regolamenti ad hoc.

Il regolamento in esame ha **l’obiettivo di innalzare la qualità dei servizi ricettivi non alberghieri** tenuto conto che il settore ha subito una profonda trasformazione anche per la diffusione di piattaforme di commercializzazione online, di prenotazioni tra privati, che offrono a tutti gli effetti servizi “alberghieri” complementari.

La trasformazione del settore è stata accelerata dall’evento EXPO che ha contribuito a far crescere la domanda, compresa quella di case e appartamenti per vacanze. La legge prevede norme specifiche anche per le case per vacanza per le quali in questi ultimi anni è incrementata in modo significativo la domanda.

Infatti, con il presente Regolamento, chi offre alloggio in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) è tenuto al rispetto degli standard qualitativi previsti dall’allegato B.

Si evidenzia, inoltre, che anche il segmento di mercato degli ostelli per la gioventù, ha subito delle trasformazioni in quanto non è più previsto il limite dell’età anagrafica per accedere a tali strutture e che le stesse negli ultimi anni hanno registrato un significativo incremento delle presenze.

Si ritiene opportuno inserire nel presente Regolamento anche la parte relativa ai rifugi alpinistici ed escursionistici in quanto tali strutture, per la loro particolare ubicazione,

contribuiscono a rendere attrattivo tutto il segmento del turismo legato alla montagna e alla presenza di parchi, aree naturali protette, itinerari e cammini di fede frequentati da pellegrini ed escursionisti.

Il Regolamento in esame, in particolare, ha i seguenti contenuti:

- per **gli ostelli della gioventù** (articolo 2) si prevede che le attività ed i servizi turistici offerti da tale tipologia devono:

- a) garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;
- b) rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente e alla sostenibilità ambientale.

Si evidenzia che l'obbligo relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche, in parte, era già previsto dal Regolamento regionale 14 febbraio 2011, n. 2 "Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)".

Tale obbligo, inoltre, è giustificato dal fatto che gli ostelli per la gioventù offrono alloggio ad una platea potenzialmente ampia di utenti in quanto per gli stessi, al pari degli alberghi, non vengono posti limiti nella l.r. citata all'offerta dei posti letto.

Alle tipologie ricettive case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di accessibilità.

- una **disciplina transitoria** per tutte le tipologie ricettive trattate nel Regolamento (articolo 11) in base alla quale i titolari delle strutture denominate affittacamere in base alla normativa previgente, di ostelli, case e appartamenti per vacanza e bed and breakfast **in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno un anno di tempo, dalla sua entrata in vigore, per adeguarsi ai nuovi servizi** individuati dagli allegati A, B ed E del Regolamento, con esclusione dei requisiti dimensionali.

- viene, infine, prevista una disciplina transitoria per i **rifugi alpinistici ed escursionistici** in attività che in base a quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 avranno tre anni di tempo per adeguarsi ai requisiti previsti negli allegati F e G.

## **Regolamento regionale:**

**“Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”**

## **INDICE**

- Art. 1            Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2            Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù
- Art. 3            Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle case e appartamenti per vacanze
- Art. 4            Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle foresterie lombarde
- Art. 5            Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle locande
- Art. 6            Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei bed & breakfast
- Art. 7            Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei rifugi alpinistici ed escursionistici
- Art. 8            Documentazione per la dichiarazione di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie
- Art. 9            Contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere
- Art. 10           Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast
- Art. 11           Disposizioni transitorie e finali
- Art. 12           Abrogazioni
- Art. 13           Entrata in vigore

## **ALLEGATI**

Allegato A - Ostelli per la gioventù

Allegato B - Case e appartamenti per vacanze

Allegato C - Foresterie lombarde

Allegato D – Locande

Allegato D bis – Locande di nuova costruzione

Allegato E – Bed & Breakfast

Allegato F - Rifugi alpinistici

Allegato G - Rifugi escursionistici

### **Regolamento regionale:**

**“Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”**

### **Art. 1**

**(Oggetto e ambito di applicazione)**

1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell’articolo 37 della Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le strutture ricettive non alberghiere di seguito indicate:

- a) ostelli per la gioventù
- b) case e appartamenti per vacanze;
- c) foresterie lombarde;
- d) locande;
- e) bed & breakfast;
- f) rifugi alpinistici ed escursionistici.

### **Art. 2**

**(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù)**

1. Gli ostelli della gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato A del presente regolamento.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono:

- a) risultare conformi alle normative statali e regionali vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, al fine di favorire la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;
- b) possedere tutti i requisiti di sicurezza stabiliti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di prevenzione incendi e di tutela dei lavoratori e dei clienti.

### **Art. 3**

**(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle case e appartamenti per vacanze)**

1. Le case e appartamenti per vacanze possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato B del presente regolamento.

2. Le case e appartamenti per vacanze utilizzate per l’offerta di alloggio devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.

#### **Art. 4**

##### **(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle foresterie lombarde)**

1. I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato C del presente regolamento.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
3. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell'offerta di alloggi delle foresterie lombarde, colui che esercita l'attività di affittacamere alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2015, può continuare ad utilizzare tale denominazione, fatto salvo l'obbligo di adeguamento di cui all'art. 11 comma 2.

#### **Art. 5**

##### **(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle locande)**

1. I locali destinati all'esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato D del presente regolamento.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
3. I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste dall'allegato D bis del presente regolamento.

#### **Art. 6**

##### **(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei bed & breakfast)**

1. I locali destinati all'esercizio di bed & breakfast possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato E del presente regolamento.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
3. Per la preparazione della prima colazione agli alloggiati nell'ambito dell'attività di bed and breakfast è necessario che il titolare adempia agli obblighi previsti dal regolamento (CE) 852/2004 compresi il possesso dei relativi requisiti igienico sanitari, la formazione Haccp e la redazione di un piano di autocontrollo e che, all'atto di presentazione della SCIA, compili la sezione relativa alle attività economiche in campo alimentare.
4. Se il titolare dell'attività di bed & breakfast ha ottemperato a quanto previsto al comma 3 anche i collaboratori che fanno parte dell'organizzazione familiare e gli eventuali collaboratori domestici, previa formazione HACCP, possono preparare la prima colazione.
5. In difetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo la somministrazione della prima colazione dovrà avvenire solo mediante messa a disposizione dell'ospite di alimenti confezionati o tramite convenzione con imprese alimentari registrate e con bevande calde e fredde servite in modalità *self service*.

## **Art. 7**

### **(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei rifugi alpinistici ed escursionistici)**

1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie:

- a) acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
- b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certificazione di conformità;
- c) adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;
- d) porte d'esodo con apertura anche verso l'interno;
- e) cassetta di primo soccorso con una dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), ferma restando la possibilità per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di richiedere la custodia di ulteriore materiale;
- f) un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con i comuni.

2. Se non può essere garantita la fornitura di acqua avente sin dalla captazione le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. La captazione delle acque può avvenire oltre che da sorgente, da scorrimento di superficie e da lago, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.

3. Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l'erogazione costante di acqua potabile è fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana e inglese, con relativa simbologia, di avviso della non potabilità dell'acqua. E' comunque assicurata la disponibilità di acqua per uso alimentare.

4. Laddove non fossero presenti captazioni d'acqua per uso alimentare nel bacino imbrifero locale sottostante e per motivi di affluenza e/o vincoli tecnici non fosse possibile utilizzare sistemi tipo Imhoff è data facoltà di utilizzare fosse settiche e/o fitodepurazione o sistemi similari.

Le attività non collegate alla fognatura pubblica dovranno fare utilizzo prevalente di detergenti biologici biodegradabili.

5. I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di ottanta giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura del gestore che ne dà comunicazione al Comune in cui è situato il rifugio e alla Direzione regionale competente.

6. I rifugi alpinistici posseggono i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui all'allegato F del presente regolamento.

7. I rifugi escursionistici posseggono i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui all'allegato G del presente regolamento.

## **Art. 8**

### **(Documentazione per la dichiarazione di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie)**

1. Le attività ricettive non alberghiere rientranti nelle tipologie ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande e bed and breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici sono intraprese previa presentazione della SCIA al comune competente per territorio. Alla SCIA sono allegate:

- a) la dichiarazione relativa ai servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie;
- b) la planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1: 100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano.

2. Le attività ricettive non alberghiere case e appartamenti per vacanze sono intraprese previa comunicazione di inizio attività al comune competente per territorio. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione relativa ai servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie.

3. Con decreto della direzione generale competente è approvata la modulistica unificata di cui ai commi 1 e 2 che dovrà essere adottata da tutti i comuni.

## **Art. 9**

### **(Contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere)**

1. I contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere: ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici hanno i seguenti elementi costitutivi:

- a) logo distintivo della singola tipologia di struttura;
- b) marchio di Regione Lombardia;
- c) logo di promozione turistica "inLombardia".

2. I contrassegni identificativi di cui al primo comma devono essere riprodotti a cura dei titolari dell'attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta.

3. I contrassegni identificativi di cui al primo comma devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive e non costituiscono messaggio pubblicitario.

## **Art. 10**

### **(Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast)**

1. L'altezza minima netta delle camere da letto e delle unità abitative delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

3. In materia di altezze minime sono possibili le deroghe previste dall'articolo 1 del Decreto ministeriale della Sanità in data 05 luglio 1975 recante disposizioni sull'altezza minima e requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione e quelle previste dalla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" in materia di recupero abitativo dei sottotetti purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

## **Art. 11**

### **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. I titolari delle strutture ricettive non alberghiere ostelli, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previsti dalle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015 si adeguano a quanto previsto dagli allegati A, B ed E entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le attività di affittacamere esistenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015 devono essere adeguate, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, a quanto previsto dall'allegato C con esclusione dei requisiti dimensionali riferiti alle camere e ai bagni.
3. I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro tre anni, a renderli conformi ai requisiti evidenziati negli allegati F e G.
4. In difetto degli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, il Comune e la Provincia o la Città metropolitana, secondo le rispettive competenze, assumono le determinazioni conseguenti di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. 27/15.
5. Per le strutture ricettive non alberghiere disciplinate dal presente regolamento da insediare o già insediate in edifici costruiti prima dell'introduzione del certificato di agibilità o sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse storico o monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è ammessa deroga motivata ai requisiti strutturali e dimensionali.
6. Gli allegati tecnici al presente regolamento sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.

## **Art. 12**

### **(Abrogazioni)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
  - a) l'articolo 3 e l'allegato D del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5 "Definizione degli standard minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)";
  - b) gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento regionale 14 febbraio 2011, n. 2 "Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

## **Art. 13**

### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

# ALLEGATO F

## REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

### RIFUGI ALPINISTICI

REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI DEI RIFUGI ALPINISTICI	
<b>LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO</b>	
un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza di letti a castello, un'altezza minima di 2,10 metri;	
un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere;	
aerazione naturale o meccanica;	permanente
un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/20 per gli altri locali.	
I rifugi con apertura non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento	
<b>LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI</b>	
rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;	
n. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento;	uno
aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata.	
n. docce, salvo casi in cui la dotazione idrica o vincoli strutturali non lo consentano.	almeno una
<b>SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE</b>	
n. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande;	uno
aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;	
n. docce	una
<b>LOCALI ADIBITI A CUCINA</b>	
altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza minima delle porte pari a 65 centimetri;	
rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;	
n. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;	una
n. lavelli con doppia vasca con acqua calda e fredda - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento;	uno
n. zone cottura dotate di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata areazione naturale;	una

n. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti.	almeno una
<b>LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</b>	
altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza delle porte non inferiore a 65 centimetri;	
una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati e una superficie di almeno 0,90 metri quadrati a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;	
un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento.	

# ALLEGATO G

## REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

### RIFUGI ESCURSIONISTICI

<b>REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI</b>	
<b>LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO</b>	
un volume minimo di 20 metri cubi e un'altezza minima di 2,20 metri	
un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 4 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di 1,5 metri, e a 6 metri cubi per persona se si tratta di camere - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento	
aerazione naturale o meccanica	permanente
un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/14 per gli altri locali	
n. camere accessibili ai disabili	almeno una
<b>LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI</b>	
rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri	
n. w.c. con lavabo, di cui uno accessibile ai disabili, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar	due
n. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cucette ad uso di locali adibiti al pernottamento	uno
n. docce, accessibili anche ai disabili	almeno una
aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
<b>SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE</b>	
n. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande	uno
aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
n. docce	una
<b>LOCALI ADIBITI A CUCINA</b>	
un'altezza non inferiore a 2,40 metri;	
rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;	
n. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;	una
n. lavello con doppia vasca con acqua calda e fredda - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento;	uno
n. zone cottura dotate di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata areazione naturale;	una

n. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti.	almeno una
<b>LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</b>	
superficie complessiva di almeno 30 metri quadrati e una superficie di almeno 1 metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;	
un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/14 delle superfici di pavimento;	
sono accessibili ai disabili.	
<b>REQUISITI DI ACCESSIBILITA'</b>	
I requisiti di accessibilità ai disabili sono rispettati, fatta salva l'impossibilità di tecnica di realizzare gli interventi, certificata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, come previsto dall'articolo 34 comma 3 della legge regionale 27/2015	